

# **Regolamento per la partecipazione dei rappresentanti degli studenti alle sedute degli organi dell'Università Vita-Salute San Raffaele**

## **Art. 1 – Partecipazione degli studenti**

Gli studenti dell'Università Vita-Salute San Raffaele, possono partecipare mediante loro rappresentanti alle sedute del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione di Ateneo e del Presidio di Qualità di Ateneo quando gli argomenti trattati in dette sedute riguardino materie di loro preminente interesse.

I rappresentanti degli studenti non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validità delle sedute e delle eventuali deliberazioni assunte, ma hanno diritto di parola e di effettuare proposte.

I rappresentanti degli studenti, nel numero e secondo le modalità meglio specificate all'articolo 2 del presente regolamento, vengono designati dal Consiglio degli Studenti, organo di rappresentanza studentesca all'interno dell'Ateneo.

La composizione e il funzionamento del Consiglio degli Studenti sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal predetto organo.

## **Art. 2 – Rappresentanti degli studenti e nomina**

Il numero dei rappresentanti degli studenti è determinato in:

- tre rappresentanti, (uno per ciascuna Facoltà) da nominare presso il Senato Accademico;
- un rappresentante da nominare presso il Nucleo di Valutazione di Ateneo;
- un rappresentante da nominare presso il Presidio di Qualità di Ateneo.

I predetti rappresentanti degli studenti sono eletti e nominati secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio degli Studenti.

## **Art 3 – Durata e cessazione degli eletti**

I rappresentanti rimangono in carica due anni e il mandato cessa con la designazione dei nuovi rappresentanti da parte del Consiglio degli Studenti.

In caso di dimissioni o di perdita dei requisiti di uno dei rappresentanti, o di perdita della qualità di studente dell'Università Vita-Salute San Raffaele si procederà ad una nuova nomina.

## **Art 4 – Disposizioni finali**

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello di emanazione del presente Decreto Rettorale. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia, in quanto applicabili.

Emanato con Decreto Rettorale n. 6075 del 18 giugno 2019 (in vigore dal 21 giugno 2019)